



COMUNE DI ROVIGO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

rende noto

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi presso l'Ufficio Elettorale, P.zza Vittorio Emanuele II (tel. 0425/206280-282), non più tardi del mese di luglio p.v., negli elenchi integrativi comunali.
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - Buona condotta morale;
 - Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Rovigo, 29 marzo 2019

Il Commissario Straordinario
Dott. Nicola Izzo